

AVV. DDR. RENATE HOLZEISEN  
AVVOCATO PATROCINANTE ANCHE IN CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI  
I-39100 BOLZANO VIALE STAZIONE 7  
TEL.: 0471 97 73 28 FAX: 0471 98 12 35  
PEC: RENATE.HOLZEISEN@ODCECBZ.LEGALMAIL.IT

All'  
AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE  
DIREZIONE AZIENDALE  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
DIRETTRICE REGGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Via L. Böhler 5  
I-39100 Bolzano

vax@pec.sabes.it

All'  
AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE  
DIREZIONE GENERALE

Via L. Böhler 5  
I-39100 Bolzano

dg@pec.sabes.it

Ai  
MEDICI RESPONSABILI DELLA VACCINAZIONE  
PRESSO I CENTRI DI VACCINAZIONE "COVID-19" in ALTO ADIGE  
vax@pec.sabes.it

Alla  
Scuola Provinciale Superiore di Sanità  
Claudiana  
Direzione

Via Lorenz Böhler 13  
39100 Bolzano

direktion@pec.claudiana.bz.it

All'  
Ordine dei Medici e Odontoiatri  
della Provincia di Bolzano

segreteria.bz@pec.omceo.it

Alla  
PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il  
TRIBUNALE DI BOLZANO  
Piazza Tribunale 1  
Bolzano

depositoattipenali.procura.bolzano@giustiziacert.it

Spett.le  
Associazione Tutela Consumatori Bolzano  
Via Dodiciville 2  
I-39100 Bolzano

vzs.ctcu@pec.it

Spett.le  
CODACONS  
Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di  
utenti e consumatori

info@codacons.it  
ufficiolegale@codacons.org

**Contestuale:**

- **DIFFIDA**
- **DENUNCIA/QUERELA PENALE**
- **ESPOSTO A ASSOCIAZIONE TUTELA CONSUMATORI**

Nella mia qualità di avvocato di fiducia di un grande gruppo di sanitari altoatesini, di avvocato di fiducia dell'iniziativa di sostegno di sanitari "La mia salute non è in vendita", nonché di un gruppo di studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità

**PREMESSO CHE**

- 1) ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono **obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e dunque dal virus** (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg>).
- 2) **dalle note informative pubblicate sul sito dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, risulta per tutte e quattro le sostanze sperimentali allo stato autorizzate in via condizionata anche in Italia (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Moderna ora Spikevax, AstraZeneca ora Vaxzevria, Janssen di Johnson & Johnson) testualmente che "Il vaccino "Covid-19 ..." è utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, e non per la prevenzione dell'infezione con il virus SARS-CoV-2 della persona trattata con queste sostanze sperimentali a base genica** (vedasi p.e. [file:///srvdc01/231251-Users\\$/2312514/Downloads/informationsblatt nota-](file:///srvdc01/231251-Users$/2312514/Downloads/informationsblatt%20nota-)

informativa\_comirnaty\_17.06.2021%20(1).pdf – in merito a Comirnaty di Pfizer/BioNTech).

- 3) **Risulta, dunque, inequivocabilmente che i vaccini proposti nei centri vaccinali “Covid-19” non sono stati autorizzati per prevenire l'infezione con il virus SARS-CoV-2 della persona trattata, ma, come dichiarato dagli stessi produttori e dalla Commissione Europea (vedasi Foglio Illustrativo - Allegato III della rispettiva deliberazione di autorizzazione condizionata della Commissione Europea sub doc. 1, 2, 3 e 4<sup>1</sup>) solo – semmai - la malattia causata dal virus SARS-CoV-2.**
- 4) **La realtà dei fatti, peraltro, dimostra ora già da mesi, che proprio anche i sanitari pienamente trattati con queste sostanze sperimentali molto spesso rimangono lo stesso infetti dal virus SARS-CoV-2.**
- 5) **La prevenzione dell'infezione con il virus (SARS-CoV-2) e la prevenzione asserita dello sviluppo della malattia sono due aspetti fundamentalmente diversi!**
- 6) L'obbligo della “vaccinazione” con queste sostanze sperimentali, comunque incostituzionale e gravemente confliggente sia con il Diritto Comunitario, sia con i Diritti Fondamentali nonché i Diritti Umani (vedi le azioni di annullamento delle deliberazioni della Commissione Europea dell'autorizzazione condizionata di queste sostanze pendenti in Tribunale dell'UE con T-96/21 in merito a Pfizer/BioNTech, T-136/21 in merito alla sostanza Moderna ora Spikevax, T-165/21 in merito alla sostanza AstraZeneca ora Vaxzevria e T-267/21 in merito a Janssen di Johnson & Johnson, qui in allegato sub doc. 1, 2, 3 e 4 nella versione originale in lingua tedesca e con la rispettiva traduzione in lingua italiana nonché con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea se già avvenuta) ha la sua ratio nell'idea di prevenire l'infezione con il virus della persona trattata, in modo tale che le persone trattate con queste sostanze sperimentali a base genica, non possano trasmettere il virus ad altri.
- 7) In realtà, però, le persone trattate con queste sostanze non sono tutelate dall'infezione con il virus, e, dunque, ovviamente continuano a trasmettere il virus.
- 8) Un obbligo di tale invasività nel corpo e nell'organismo (già di per sé gravemente incostituzionale, in quanto persino costituente una **grave violazione del Codice di Norimberga – inoculazione di farmaco sperimentale effettuato con ricatto**

---

<sup>1</sup> file://srvdc01/231251-Users\$/2312514/Downloads/comirnaty-biontech\_de.pdf

**/minaccia/ estorsione a danno di persone che rischiano di essere sospese dal loro posto di lavoro senza guadagno!**) ovviamente non può mai essere interpretato in modo estensivo!

- 9) Persino i poveri studenti della Scuola Superiore di Sanità Claudiana con sede a Bolzano si trovano esposti a tale ricatto, a tale minaccia ed estorsione! Pure nei casi in cui gli studenti si sono organizzati, in via del tutto autonoma (perché la scuola non si è fatta carico di alcun impegno a supportarli al riguardo) dei posti di tirocinio all'estero (p.e. in ospedali e cliniche in Austria, dove, guarda caso, non è previsto questo incostituzionale obbligo a carico dei sanitari!), ad oggi non li è stato consentito di svolgere il loro tirocinio e, dunque, di continuare regolarmente con il programma dello studio. Questo, oltre a costituire un/a gravissimo/a ricatto/minaccia/estorsione a danno di persone giovanissime che giustamente e legittimamente non si fanno trattare con delle sostanze sperimentali a base genica, costituisce una **grave violazione del loro Diritto Fondamentale all'istruzione professionale** (artt. 2, 10 e 34 Costituzione, art. 2 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e art. 14 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).
- 10) L'insistere, in questo contesto, nel trattamento con una sostanza sperimentale costituirebbe una **gravissima violazione del Codice di Norimberga, della Convenzione di Oviedo e delle altre disposizioni di rango primario consacrate anche a livello internazionale, che vietano senz'altro il ricatto, l'estorsione, e, dunque, nel senso concreto di mettere una giovanissima persona avanti l'opzione: o ti fai inoculare una sostanza sperimentale oppure niente istruzione professionale.**
- 11) Già i meri dati di EudraVigilance (la banca dati ufficiale europea dei segnalati eventi dannosi dai "vaccini" Covid-19) dimostra che ad oggi bisogna fare i conti con oltre 600.000 eventi dannosi segnalati, di cui 290.000 eventi dannosi gravi e n. 6000 morti.
- 12) E sappiamo che questi dati sono soltanto la punta dell'iceberg, in quanto **non c'è alcuna farmacovigilanza attiva, ma soltanto una passiva. Circostanza che, in considerazione del fatto che ogni persona trattata con queste sostanze sperimentali di fatto è una cavia, è già di per sé espressione di un crimine umanitario.**
- 13) Nel caso di somministrazione di una sostanza sperimentale le persone interessate, per poter esprimere un effettivo valido consenso informato, devono essere informate

nel dettaglio sulla natura, sull'efficacia sui rischi e dunque, su tutti gli studi non fatti precedentemente all'autorizzazione di questa sostanza! Le persone che, dopo essere state esaustivamente informate, e, dunque, dopo aver potuto esprimere un effettivo e valido consenso informato, devono essere seguite strettamente da un medico prima e dopo il trattamento con la sostanza sperimentale, proprio per garantire sia l'adeguata assistenza medica di tali persone anche a distanza di mesi e anni, sia per garantire la trasparenza e completezza dei dati sugli effetti dannosi che tale trattamento con una sostanza sperimentale provoca sull'essere umano, e dunque, allo scopo di tutelare la popolazione avverso l'applicazione di farmaci non adeguatamente sperimentati! Di tutto questo non viene fatto nulla!

- 14) Nel caso concreto, nel consenso informato che viene sottoposto per la firma nei centri vaccinali COVID-19 (così anche ai sanitari e agli studenti della Claudiana) è richiesta testualmente la seguente dichiarazione: ***“Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose, se prevista.”***

A prescindere dal fatto che **sui rischi della “vaccinazione” le persone non vengono adeguatamente informate (non risulta, p.e. che non sono stati effettuati studi sull'interazione con altri medicinali, non risulta che non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine!), ci si chiede dove stanno le informazioni sulle “alternative terapeutiche”? Ci sono le efficaci terapie a domicilio del Covid-19, di cui la popolazione non viene minimamente informata in generale, e tantomeno proprio nei centri vaccinali!**

- 15) Tutti coloro che collaborano nell'insistere - con ricatto / minaccia / estorsione di vario genere, con la disinformazione, anche nella semplice esecuzione (seppur avendo dovuto sapere di partecipare ad un grave illecito – perché informato dei fatti) – specialmente sui sanitari e gli studenti della Scuola Superiore di Sanità Claudiana per il trattamento con queste sostanze sperimentali, si rendono responsabili, peraltro, del reato di epidemia ex artt. 438 c.p. e 51 c.p.

**Queste sostanze veicolano una parte di virus (sequenza di acido nucleico), in forma di mRNA in nano-lipidi oppure di DNA su virus vettore, nelle cellule dell'essere umano con lo scopo di indurre la produzione della proteina spike,**

**e, dunque, di quella tossina che secondo i più attuali studi scientifici può causare danni mortali in tutte le parti del corpo, dato che giunge, come gli studi dimostrano, in tutti gli organi, passando anche la barriera sangue-cervello (doc. 5, 6, 7, 8).**

16) I sanitari da me assistiti hanno peraltro, ripetutamente cercato, via pec, di avere dalla responsabile del procedimento nella Provincia Autonoma di Bolzano (

) le informazioni a loro spettanti per una decisione ed un eventuale consenso informato. Non hanno ricevuto alcun cenno di risposta, ma semplicemente la notifica dell'appuntamento vaccinale! Dunque, **l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e la sua responsabile del procedimento, non hanno neanche aperto un minimo di contraddittorio con i sanitari!** E i medici responsabili della vaccinazione nei centri Covid-19, confrontati con le domande che i sanitari già precedentemente avevano sottoposto alla responsabile del procedimento nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige via pec, senza ottenere alcun riscontro, hanno semplicemente risposto che a loro non spetterebbe discutere su questi aspetti e che i sanitari avrebbero dovuto chiarire tali aspetti (cioè le informazioni sulla natura, funzionamento, efficacia e rischio della sostanza sperimentale) con la responsabile del procedimento. A parte il fatto che **il medico responsabile della vaccinazione, senza alcuna ombra di dubbio, è responsabile delle informazioni fornite alla persona interessata che si trova davanti a lui e ha tutto il diritto ad avere / e il medico vaccinale tutto il dovere di fornire le informazioni richieste su natura, efficacia, rischio della sostanza sperimentale, lo scandaloso grave difetto di effettivo contraddittorio con i sanitari (e studenti della Claudiana) è palese!**

Tanto premesso

nella mia qualità di difensore di un grandissimo numero di sanitari altoatesini, e tra i quali anche quelli a cui è già stato notificato l'atto di accertamento dell'asserita inosservanza dell'obbligo vaccinale derivante dal D.L. 44 del 1° aprile 2021 e successiva legge di conversione n. 76/2021, e nella mia qualità di cittadina e consumatrice italiana e dell'Unione Europea che ha diritto fondamentale ad un sistema sanitario funzionante non messo a k.o. per epidemia (nel senso sopra esposto):

**DIFFIDO**

l'azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle persone dei suoi responsabili, e dunque, della  
Direttrice reggente del Dipartimento di Prevenzione e del  
Direttore Generale

- di voler, innanzitutto, revocare immediatamente gli atti di accertamento di asserita inosservanza dell'obbligo vaccinale derivante dal D.L. 44 del 1° aprile 2021 e successiva legge di conversione n. 76/2021 già notificati a sanitari altoatesini;
- di voler desistere dalla notifica di atti di tal genere a danno di altri sanitari altoatesini;
- di voler finalmente rispondere alle chiare richieste di informazioni in merito alle sostanze sperimentali cosiddetti vaccini Covid-19 inviate dai sanitari ripetutamente via pec senza alcun cenno di riscontro dai destinatari;
- di voler richiamare i medici addetti alla vaccinazione al loro obbligo di informare correttamente ed in modo esaustivo sul funzionamento, sull'efficacia e i rischi (come peraltro l'ADE, *antibody dependant enhancement* specialmente per quei sanitari che hanno già avuto il Covid-19, e dunque hanno già sviluppato gli anticorpi – vedasi la morte di un militare italiano e il rispettivo accertamento effettuato dalla Procura della Repubblica di Siracusa) i sanitari (e non solo) che si presentano peraltro non di loro spontanea volontà, e di voler richiamare l'attenzione dei medici addetti alla vaccinazione che il cosiddetto "consenso informato", peraltro anche perché le case produttrici di queste sostanze sperimentali sono state liberate nei contratti conclusi dalla Commissione UE e dalla Repubblica Italiana di ogni e qualsiasi responsabilità (vedasi in allegato sub **doc. 9, 10, 11** i primi contratti firmati con Pfizer e Moderna e il parere di assoluta illegittimità di questi contratti espresso da uno studio legale specializzato belga – i contratti sottostanno alla legge belga), richiede ovviamente una completa informazione. Senza esaustiva e completa informazione non c'è alcun consenso informato e ovviamente, ogni e qualsiasi esenzione da responsabilità prevista dal Legislatore non può essere invocata.

**PRESENTO**

**DENUNCIA/QUERELA**

in nome e per conto di innumerevoli sanitari e di un gruppo di studenti della Scuola Superiore di Sanità Claudiana (le procure speciali verranno consegnate, per

motivi di privacy, separatamente alla Procura della Repubblica di Bolzano), e nella mia qualità di cittadina e consumatrice italiana e dell'Unione Europea che ha diritto fondamentale ad un sistema sanitario funzionante non messo a k.o. per epidemia (nel senso sopra esposto):

chiedendo l'urgente intervento ai fini della tutela dei sanitari e degli studenti della Scuola Superiore di Sanità della Claudiana che si vedono confrontati con un/a gravissimo/a ricatto / minaccia / estorsione, truffa e violazione del Codice di Norimberga a loro danno, laddove li viene imposto di farsi trattare con delle sostanze sperimentali che non corrispondono neanche allo scopo previsto dal legislatore nell'art. 4 D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 (convertito con legge n. 76/2021) in quanto tali sostanze sperimentali non prevencono l'infezione della persona, a cui vengono inoculate, con il virus SARS-CoV-2.

Considerato che (come risulta nel dettaglio dalle azioni di annullamento delle deliberazioni di autorizzazione condizionata di immissione sul mercato pendenti al Tribunale dell'UE - vedasi **doc. 1, 2, 3, 4**) tali sostanze sperimentali mettono a grave rischio la salute e la vita delle persone trattate con queste sostanze e che con l'inoculazione di queste sostanze si iniettano delle sequenze di acido nucleico (e dunque una parte di virus) o in forma di mRNA (impacchettato in nano-lipidi), oppure tramite virus-vettore che hanno la funzione di indurre le cellule umane a produrre le proteine spike, una tossina che, come risulta da recentissimi studi (**doc. 5, 6, 7, 8**) possono provocare gravissimi danni in tutto il corpo, in quanto si diffondono in tutto il corpo passando anche la barriera sangue-cervello, nel caso si continuasse nell'inaudito/a ricatto/minaccia/estorsione a carico dei sanitari e degli studenti della scuola superiore della sanità, sarebbe configurabile persino la sussistenza del reato doloso di epidemia di cui all'art. 438 c.p..

Il continuato insistere con l'adozione di comportamenti, caratterizzati da ricatto / minaccia / estorsione, nei confronti del singolo sanitario e del singolo studente della Scuola Superiore di Sanità della Claudiana, ha evidente plurima valenza di natura penale già attuale o eventuale: minaccia, estorsione, truffa, violazione del Codice di Norimberga e di tutte le normative di rango internazionale che vietano l'imposizione di trattamento a scopo sperimentale senza il libero consenso della persona e a chiare protette condizioni, lesione personale (reato sussistente anche



in assenza di dolo), nel caso in cui dalla somministrazione di queste sostanze dovesse derivare la morte, sussisterebbe, il reato di omicidio.

**Anche in Alto Adige si muore e si rimane invalidi dopo l'inoculazione di queste sostanze sperimentali. Purtroppo, gran parte degli eventi dannosi non vengono segnalati, nonostante sia proprio il personale sanitario ad avere l'obbligo di segnalare ogni e qualsiasi possibile evento dannoso da vaccino (iniziando dal forte mal di testa eccetera fino al decesso). Abbiamo una farmacovigilanza solo passiva e non attiva. Già questo, in considerazione del fatto che trattasi di sostanze sperimentali, per le quali gli studi clinici non saranno terminati prima del 31 dicembre 2022 ossia 31 dicembre 2023, è radicalmente illegittimo. Essendo, dunque, ogni singola persona trattata con queste sostanze sperimentali di fatto una cavia, dovrebbe essere informata nel dettaglio sulla circostanza di quali studi non sono stati fatti (fino a quelli preclinici sugli animali!), di quali studi allo stato sono in atto, che dunque la stessa persona fa parte di un enorme studio clinico, di quali possono essere tutti i rischi non escludibili, per poi chiederle un vero ed effettivo consenso informato. Il consenso informato fatto firmare alla popolazione altoatesina (file://srvdc01/231251-Users\$/2312514/Downloads/einverstaendniserklaerung\_modello-consenso\_230421.pdf) non vale la carta sulla quale è scritto, ed è, dunque, da considerare radicalmente nullo.**

Considerata la drammatica situazione, si richiede un tempestivo intervento della Procura della Repubblica a tutela dei sanitari e degli studenti della Claudiana ricattati e minacciati, nonché a tutela dell'intera popolazione in gran parte ignorante dei seri rischi che corre soprattutto a causa di una clamorosa campagna mediatica supportata a livello istituzionale (con contributi ad hoc ai rispettivi media) che induce la popolazione nell'errata convinzione di essere di fronte a dei "vaccini" sicuri e che non informa la popolazione del fatto che sta per essere abusata come cavie.

La sottoscritta invia, inoltre questo documento ai fini di un

**ESPOSTO ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI**

in quanto sia i sanitari, sia gli studenti della Scuola Superiore della Claudiana, ed infine tutta la popolazione, sono pure vittime di gravi violazioni della normativa,

anche comunitaria, di tutela dei consumatori (vedasi a tal riguardo anche le azioni di annullamento pendenti in Tribunale dell'UE qui in allegato), chiedendo il loro intervento a tutela dei cittadini in qualità di consumatori.

Bolzano 28.06.2021

Avv. DDR. Renate Holzeisen



Allegati:

- 1.) T-96/21 Tribunale dell'UE – azione di annullamento autorizzazione condizionata Comirnaty di Pfizer/BioNTech con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE;
- 2.) T-136/21 Tribunale dell'UE – azione di annullamento autorizzazione condizionata Madorna con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE;
- 3.) T-165/21 Tribunale dell'UE – azione di annullamento autorizzazione condizionata AstraZeneca/Vaxzevria;
- 4.) T-267/21 Tribunale dell'UE – azione di annullamento autorizzazione condizionata Janssen di Johnson e Johnson;
- 5.) iScience, Cell Press „Quantitative assays reveal cell fusion at minimal levels of SARS-CoV 2 spike protein and fusion from without”;
- 6.) Studio giapponese sulla distribuzione nel corpo dei nano-lipidi e dunque della proteina spike;
- 7.) „Nature”, „The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice”;
- 8.) Cell, “SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD and S2”;
- 9.) *Advanced Purchase Agreement (APA) for development, production, priority-purchasing options and supply of a successful COVID-1) VACCINE for EU Member States*, stipulato tra la Commissione Europea e Pfizer/Inc. nonché BioNTech Manufacturing GmbH;
- 10.) *Advanced Purchase Agreement (APA) for development, production, priority-purchasing options and supply of a successful COVID-1) VACCINE for EU Member States*, stipulato tra la Commissione Europea e Moderna Switzerland GmbH;
- 11.) De Bandt CV/SC, Avvocati, Legal Opinion, 8 marzo 2021.